

COMUNE DI MONTAFIA  
PROV.ASTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO E DEL SERVIZIO VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

INDICE

- ART. 1 DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO
- ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI
- ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 5 REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI
- ART. 6 ISCRIZIONE ALL'ALBO
- ART. 7 CANCELLAZIONE DALL'ALBO
- ART. 8 DISCIPLINA APPLICATIVA –ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- ART.9 CERTIFICAZIONI DELLE ESPERIENZE E ALTRE UTILITA'
- ART.10 USO DELLE ATTREZZATURE
- ART.11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATI:

- 1)RICHIESTA ADESIONE E CONTESTUALE ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI
- 2)DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

## **ART. 1 definizione di volontariato**

1. Il volontariato è un'attività svolta per favorire il miglioramento e il benessere collettivo, messa in atto da soggetti privati o da associazioni generalmente non a scopo di lucro, ma per solidarietà ed altruismo. Può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia. Può essere svolto individualmente o in associazioni organizzate.

Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole persone e nuclei o gruppi.

Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati dall'articolo 1 del presente regolamento.

L'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dal Regolamento.

2. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 4., nelle quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamenti e va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi svolti dall'Amministrazione. I volontari pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

3 E' escluso dalle competenze di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile.

4. L'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito di intervento.

## **Art. 2 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina gli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato tra persone residenti nel Comune **di Montafia** e/o nei comuni limitrofi, per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino, e favorire attività solidaristiche integrative.

## **Art.3 Istituzione dell'albo**

Il Comune **di Montafia** istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici.

Il suddetto albo è pubblicato all'albo pretorio on line e la tenuta e l'aggiornamento è affidato ad un dipendente individuato dal Sindaco.

#### **Art. 4 Ambito di applicazione**

Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale. A titolo esemplificativo, le finalità del servizio civico volontario, ed in conformità agli artt. 1 e 2 L. 266/91 e art. 3 della L.R. 1/2008, sono le seguenti:

##### **a) finalità di carattere sociale**

tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;

##### **b) finalità di carattere culturale /sportiva /ricreativa**

tali intendendosi la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc organizzate dall'Amministrazione Comunale, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale

**c) finalità di carattere civile**, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura: vigilanza edifici scolastici, aree verdi in materia di tutela ambientale, parco giochi, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'entrata e l'uscita degli alunni dalla scuola, assistenza per centri estivi organizzati dal Comune.

servizi di pubblica utilità : manutenzione e tutela aree verdi .

Sono anche comprese l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate dall'Amministrazione Comunale, la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa .

La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

##### **d) Area gestionale**

relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle ad essa conferite (es: apertura e chiusura sede municipale durante iniziative politico:istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole, ...)

L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolari gravità. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o supplire carenze di organico.

#### **Art. 5 Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici**

1) I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 85

b) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico;

c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o

pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.

c) i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

2) Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica.

3) Potrà essere richiesto al volontario, se necessario, la presentazione di un certificato attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento del progetto stesso nonché opportuno libretto sanitario nel caso in cui l'attività da espletare lo richieda espressamente.

Nella scelta dei cittadini non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione, e credo politico dell'aspirante volontario.

### **Art. 6 Iscrizione all'Albo**

Nella domanda di iscrizione il volontario è tenuto a fornire:

a) le generalità complete e la sua residenza;

b) autodichiarazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.

c) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;

### **Art. 7 – Cancellazione dall'Albo**

La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:

- rinuncia;
- accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività;
- rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità.

### **Art. 8**

#### **Disciplina applicativa –Espletamento del servizio**

1) L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato.

Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente ma si inserisce, in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.

2) All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i Responsabili dei Servizi interessati preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi.

Tali accordi devono prevedere:

#### **per l'Amministrazione:**

a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipa no i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;

- b) che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- e) l'impegno a rimborsare ai volontari esclusivamente le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Responsabile del progetto, direttamente connesse all'attività espletata ed oggettivamente necessarie; al fine del rimborso dette spese dovranno essere adeguatamente documentate;

#### **per i volontari**

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.
- d) I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Dopo essere entrati in servizio i volontari civili debbono acquisire dall'Amministrazione la scheda di valutazione del rischio relativa alla mansione da loro ricoperta e seguire le 4 ore di formazione obbligatoria sulla valutazione dei rischi.

I volontari civili non possono occupare in alcun modo, posti vacanti in pianta organica.

L'Amministrazione Comunale, nei confronti del volontario civile attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo svolgimento del volontariato non determina il diritto a usufruire della mensa dei dipendenti comunali.

#### **Art.9 Certificazione delle esperienze e altre utilità.**

Qualora il Volontario ne faccia domanda, conclusosi il servizio di volontariato, l'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con altri enti sovra comunali deputati a questo fine, può rilasciare un certificato delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività (che comprenda una descrizione delle attività svolte, il numero di ore e il periodo temporale di riferimento).

#### **Articolo 10 – Uso delle attrezzature**

1.L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civili, a propria cura e spese, tutte e attrezzature, necessarie allo svolgimento del servizio; comprese le attrezzature o indumenti antinfortunistici, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.

Il volontario Civile è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature assegnate; in caso di attrezzature assegnate con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino al discarico.

**Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.